

Appendice 1: Prestazioni del Cantone per l'intervento del servizio avarie

(stato 1° gennaio 2005)

1. Per le prestazioni lavorative dei pompieri in caso di sinistri vengono versati agli enti responsabili dei punti d'appoggio i seguenti indennizzi per persona, in base al dispendio di tempo (incluso il supplemento per lavori rischiosi e svolti sul terreno):
 - a) in caso di prestazione lavorativa nel comune: fr. 35.- all'ora;
 - b) in caso di prestazione lavorativa al di fuori del comune: 50 per cento di supplemento sull'aliquota in base alla lettera a;
 - c) in caso di prestazione lavorativa fra le ore 20.00 e le ore 6.00, nonché di sabato e di domenica: 50 per cento di supplemento sull'aliquota in base alla lettera a.
2. L'indennità di vitto si conforma alle aliquote secondo l'ordinanza cantonale sul personale e le relative disposizioni esecutive.